

ADEMPIMENTI

La comunicazione dei beni ai soci per il 2014

di **Federica Furlani**

Entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, deve essere presentata la relativa **Comunicazione ai sensi dell'art. 2, commi da 36-terdecies a 6-duodevices, del D.L. 138/2011**, con il fine di contrastare il fenomeno elusivo di intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale.

Quindi **entro il 30 ottobre** prossimo va inviato lo specifico modello con riferimento all'**esercizio 2014** per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

La comunicazione va presentata utilizzando l'apposito modello approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902, sostituito nel mese di novembre 2013.

I soggetti obbligati a presentare la comunicazione sono:

- **l'impresa che concede i beni in godimento**, in particolare: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale;
- **i soci o familiari dei soci o dell'imprenditore, i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo**, che li utilizzano o li hanno concessi.

Innanzitutto deve trattarsi di un **bene relativo all'impresa**, così come definito dalla Circolare 24/E/2012:

- imprenditore individuale ? beni indicati nell'inventario;
- società di persone/capitali ? beni appartenenti alla società;

e può trattarsi di un **bene strumentale, un bene-merce o un immobile patrimonio**.

Ricordiamo che l'obbligo di comunicazione va effettuata solo in presenza di una **differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento**.

In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione un **reddito diverso** in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato. La concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo

inferiore a quello di mercato determina infatti per l'utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini Irpef (da dichiarare nel **quadro RL**) e per l'impresa concedente **l'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento**.

La comunicazione non va invece presentata in mancanza di fringe benefit tassabile in capo all'utilizzatore o nel caso in cui esso sia azzerato per effetto di costi indeducibili relativi al bene concesso al socio.

Sono inoltre **esclusi dalla comunicazione**:

- i **beni concessi in godimento agli amministratori**, a prescindere dalla presenza di un fringe benefit;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
- i **beni concessi in godimento all'imprenditore individuale**;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che **utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali**;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i **beni ad uso pubblico** per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella **categoria "altro"** (diversi quindi da veicoli, aeromobili, immobili, ...) siano di valore **non superiore a 3.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

In caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri è dovuta una **sanzione pari al 30%** della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.

Nel caso in cui il concedente abbia addebitato all'utilizzatore una somma almeno pari al valore di mercato o non abbia dedotto i costi (e l'utilizzatore abbia tassato la differenza tra valore normale e corrispettivo) la sanzione applicabile va da **258 € a 2.065 €** (art. 11, co. 1, lett. a) D.Lgs. 471/1997).

È in ogni caso applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.